



DELIBERA N. 47 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del ██████████, avverso il provvedimento emanato dal CpI di ██████████, prot n. ██████████ del ██████████, di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data ██████████;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il ██████████ sottoscriveva, in data ██████████, presso il CpI di ██████████ il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. ██████████ del ██████████, trasmessa tramite e-mail il ██████████, il CpI convocava il ██████████ ad un incontro di informazione orientativa per il giorno ██████████. Il ricorrente

non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di [redacted] invia con e-mail al [redacted] la nota prot. n. 26788 del 13/06/2019, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del [redacted].

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal Cpi è ascrivibile a motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data [redacted], attestante il fatto che il ricorrente necessitava di 3 giorni di riposo (dal [redacted] al [redacted]). Il [redacted] afferma di aver presentato direttamente il certificato medico al Cpi di [redacted] in data [redacted], riferendo, inoltre, di non aver inviato il suddetto certificato per e-mail in quanto sprovvisto di computer perché "momentaneamente non funzionante".

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpi di [redacted] invia in data [redacted] documentazione relativa a: Patto di servizio Personalizzato sottoscritto dal [redacted], nota di convocazione 1° appuntamento con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota provvedimento sanzionatorio con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; certificato medico acquisito dal Cpi in data [redacted]. In merito al ricorso, il Cpi rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione. Il Cpi conferma, inoltre, che il giorno [redacted] è pervenuto il certificato medico datato [redacted], con prognosi sino al [redacted], circostanza rispetto alla quale il Cpi non era venuto a conoscenza prima di tale data.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.


Nel caso di specie il [redacted] non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpi, nei termini previsti e, comunque, entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpi che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone


Il Segretario
Rita De Rinaldis
